PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 86

Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile. La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".

Versione in vigore dal 1 gennaio 1992, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Legge 26 novembre 1990, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-processo-civile/art-86-esecuzione-sui-beni-sequestrati-in-forza-di-sentenza-straniera-o-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it